



4344-2010
ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Opposizione
agli atti
esecutivi

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 6828/2005

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 4344

Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Presidente - Rep. 1521

Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere - Ud. 27/01/2010

Dott. GIANCARLO URBAN - Consigliere - PU

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere -

Dott. PAOLO D'AMICO - Rel. Consigliere -

contributo
unificato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6828-2005 proposto da:

IMMOBILIARE ROSATESE SAS 018728440284, in persona del legale rappresentante pro-tempore DOMENICO LUNARDON, EUROACCIAI DI LUNARDON G & C SNC 01986650248, in persona del legale rappresentante pro-tempore GIOVANNI LUNARDON elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato LORENZONI FABIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENZI ORESTE con delega a margine del ricorso;

2010

197

- ricorrenti -

contro

COMIT FACTORING S.p.A., ora BANCA INTESA S.p.A.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76,
presso lo studio dell'avvocato GARGANI BENEDETTO, che
la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
ZANOTTO ANTONIO con delega in alce al controricorso;

- controricorrente -

contro

BNL , CS AGRARIO PROV FERRARA , CS AGRARIO PROV
PADOVA , CASSA RISP PADOVA ROVIGO SPA , BCC S
APOLLINARE , COOP AGRICOLA PIOVESE , B CENTER
LEASING , MIAZZI RAFFAELE, REG VENETO , COOP
PRODUTTORI MAIS S MARTINO , VOLPATO NELLO, VOLPATO
LUIGINO, RABACCHIN DINO, MIGLIORINI LUCA, MIGLIORINI
ROSANNA, MIGLIORINI MARIA LUISA, FREGUGLIA MAURO,
FREGUGLIA RICCARDO, DE GIULI LUISA, COMIT FACTORING
SPA , BANCA AMBROSIANO VENETO SPA ;


- intimati -

avverso la sentenza n. 2353/2004 del TRIBUNALE di
PADOVA, Prima Sezione, emessa il 16/07/2004;
depositata il 08/09/2004;R.G.N.4375/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/01/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO
D'AMICO;

udito l'Avvocato GUIDO MELONI (per delega Avvocato
FABIO LORENZONI);


udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO MARINELLI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping stroke that extends from the bottom left towards the top right.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato l'1.8.2002 e notificato il 23.8.2002 la Euroacciai snc di Lunardon G. & C. snc e la Immobiliare Rosatese di Lunardon Domenico & C. sas, contestavano la legittimità del provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione perché lo stesso non aveva provveduto a sospendere la vendita di beni pignorati e non aveva ritenuto giusto il prezzo al quale essi si erano aggiudicati un lotto di beni immobili (lotto n. 4) nel corso di una gara d'asta. Chiedevano la sospensione della nuova asta fissata per il 23.10.2001. RD

Esponavano gli attori: che i beni costituenti il lotto n. 4 erano stati posti in vendita inizialmente a £ 2.800.000.000 e che, dopo due incanti deserti, il prezzo era sceso dapprima a £ 2.240.000.000 e infine a £ 1.792.000.000; che il lotto veniva poi aggiudicato a £ 2.000.000.000 nel terzo incanto, alle due opposenti; che il 18.4.2001 il G.E. convocava le parti per gli eventuali provvedimenti ex art. 586 c.p.c. adottati il 20.7.2001; che l'1.8.2001 avevano proposto opposizione agli atti esecutivi nei confronti dell'ordinanza del 20.7.2001 (notificata il 27.7.2001) con la quale era stata revocata l'ordinanza del 20.6.2000 di aggiudicazione del lotto n. 4.

Sostenevano gli attori che il G.E. non poteva revocare l'aggiudicazione ma soltanto sospendere la vendita; che si sarebbe dovuto poi svolgere l'accertamento sul valore di mercato dei beni e solo dopo, con sentenza, revocare l'aggiudicazione; che non vi erano i presupposti di applicabilità dell'art. 586 c.p.c. e che l'ordinanza di revoca era infondata nei suoi passaggi argomentativi; che la perizia del ctu non era corretta. 

L'istanza di sospensione veniva rigettata dal G.E. e gli immobili costituenti il lotto n. 4 erano aggiudicati a terzi l'1.7.2003 per la somma di € 1.434.000,00 (£ 2.776.611.180).

Il 16.7.2004 il Giudice del Tribunale di Padova pronunciava sentenza con la quale rigettava l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Euroacciai snc e Immobiliare Rosatese; condannava questi ultimi alle spese processuali.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, 7° comma cost. l'Immobiliare Rosatese di Lunardon Domenico e la Euroacciai di Lunardon G(iovanni). & C.

Resisteva Banca Intesa, già Comit Factoring spa.

Non svolgevano attività difensiva il Banco Ambrosiano Veneto; la Banca Nazionale del Lavoro; la Banca Commerciale Italiana; il Consorzio Agrario Provinciale di Ferrara; il

Consorzio Agrario Provinciale di Padova; la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo; la B.C.C. S. Apollinare; la Cooperativa Agricola Piovese; la B. Center Leasing Miazzi Raffaele; Regione Veneto; la Coop Produttori Mais S. Martino; Volpato Nello; Volpato Luigino; Rabacchin Dino; Migliorini Luca; Migliorini Rosanna; Migliorini Maria Luisa; Freguglia Mauro; Freguglia Riccardo; De Giuli Luisa.

Motivi della decisione



Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia: «VIZI DI MOTIVAZIONE EX ART. 360 N. 3 E 5 C.P.C. PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO E PER CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 112, 116 C.P.C. E 584, 586 E 91 C.P.C.».


Ritiene parte ricorrente che l'impugnata sentenza abbia violato e falsamente applicato l'art. 586 c.p.c.

Sostengono i ricorrenti che non è legittimo il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione che "ad nutum" e per considerazioni infondate revochi l'aggiudicazione di un acquisto all'asta, avvenuta in piena legalità solo perché a posteriori il valore commerciale dei beni immobili doveva avere un prezzo superiore a quello di aggiudicazione. E si osserva che la sospensione dell'aggiudicazione e non la re-

voca può avvenire solo quando il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.

Rilevato che risulta inusuale la decisione del Giudice dell'esecuzione, si osserva che l'art. 586 non si attaglia alla nostra fattispecie.

Tale disposizione infatti, novellata dall'art. 19 bis della legge 203/91, secondo cui il giudice dell'esecuzione "può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto", è formalmente modellata su quella di cui all'art. 108 L.F., ma persegue lo scopo di contrastare tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di determinazione del prezzo delle vendite forzate immobiliari, attese la collocazione nel più generale contesto della citata legge 203/91, ("provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa"). Ne consegue che l'individuazione della nozione di "giusto prezzo" presuppone una ineludibile comparazione tra dati costituiti dal prezzo concretamente realizzato con l'aggiudicazione e da quello che invece, in condizioni di non interferenza di fattori devianti, sarebbe stato conseguito nella procedura di vendita così come concretamente adottata e normativamente disciplinata (senza che, peraltro, possa costituire utile o vinco-

lante parametro il prezzo di mercato), così che, per disporsi la sospensione, la differenza tra le due entità dovrà evidenziarsi in termini di "notevole inferiorità", secondo criteri da adattarsi di volta in volta al caso concreto nel quadro di quell'esigenza di contrasto delle illegalità perseguita dalla norma (Cass., 6.8.1999, n. 8464). 

Deve altresì rilevarsi che la suddetta disposizione conferisce un potere di sospensione e non di revoca della vendita. Tale potere è sancito dall'art. 487, 1° comma c.p.c. in base al quale l'ordinanza poteva essere revocata. La revoca presuppone che l'ordinanza non abbia avuto esecuzione.

In conclusione, il motivo deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio al Giudice dell'esecuzione per accertare se l'ordinanza di assegnazione era stata seguita da atti che la rendessero definitiva. Il Giudice dell'esecuzione deciderà anche sulle spese del processo di cassazione. Deve considerarsi assorbito il secondo motivo con il quale si sostiene che «L'impugnata sentenza è anche censurabile là dove ha condannato la Euroacciai e la immobiliare Rosatese al pagamento delle spese processuali in favore di due dei creditori esecutanti, spese oltretutto alle quali sono state comprese in modo specifico anche l'iva al 20%».

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Giudice
dell'esecuzione ^{del TRIBUNALE DI PADOVA} (anche per le spese del processo di cassa-
zione.

Roma, 27 gennaio 2010

Il consigliere rel. est.

Paolo D'Amico

Il Presidente

M. J. S. M.

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 23 FEB. 2010

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

[Signature]